

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER CELLE FRIGO NELLA ZONA DI ESPANSIONE H DEL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA (CAR).

CODICE CIG 7084778FB E

CODICE CUP F91B17000150005

ELENCO DELLE RISPOSTE A TUTTI I QUESITI PERVENUTI

Si precisa che le richieste pervenute oltre i termini di scadenza previsti non saranno prese in considerazione per rispetto della par condicio tra i partecipanti.

1. Nel disciplinare di gara a pag. 1 è indicata una serie di categorie per la partecipazione tutte a qualificazione obbligatoria, la scrivente è in possesso di tutte le categorie tranne la OS13 strutture prefabbricate in cemento armato, per quest’ultima a pag.2 è specificata la non subappalibilità perché supera il 10% dell’importo di appalto.

La mia domanda è la seguente, essendo la scrivente in possesso della ctg OG1 classifica VIII, non può ricoprire con quest’ultima anche la qualificazione per la ctg OS13?

La domanda nasce dal discorso che la categoria OS13, riguardante il manufatto prefabbricato per il 90%/95% riguarda la fornitura, il restante manodopera, pertanto non penso vada considerato nemmeno come subappalto.

Su internet ho riscontrato un annullamento dell’art. 107 c.2 e 109 c.2 del D.P.R. n.207/2010, relativamente alla qualificazione per le categorie specialistiche.

Riporto quanto trovato:

Sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 è stato pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013** recante “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2.”

Il DPR in argomento fa seguito al **parere del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013** che si è espresso in merito al ricorso straordinario n. 3909 dell'8 aprile 2011 proposto da AGI (Associazione Imprese Generali) ed altri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ricordiamo che sull’argomento si è già espressa l’**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture che nell’**atto di segnalazione al Governo n. 3 del 25 settembre 2013** ricorda che il Consiglio di Stato, accogliendo in parte il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’AGI (Associazione imprese generali), ha disposto l’annullamento delle norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento, relativamente all’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cd. super specialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e, per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile.

In pratica il Presidente della Repubblica con il Decreto in argomento comunica che il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso dell’AGI con riferimento all’impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all’allegato A, e, in

particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) e dispone che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga data pubblicità del decreto nelle medesime forme dell'atto annullato.

Vengono, dunque, **annullate le norme di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento** relative all'individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cosiddette superspecialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente, l'obbligo del subappalto e, per le SIOS, l'obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile.

RISPOSTA:

Questa stazione appaltante precisa che l'attuale regime di qualificazione relativo a strutture, impianti e opere speciali è dato dal combinato disposto dell'art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e dal d.m. MIT 248/2016, i quali individuano, quale limite oltre il quale scatta l'obbligo di scorporabilità delle suddette SIOS, il valore del 10% dell'importo totale dei lavori.

Come precisato nel Disciplinare, con riferimento alla categoria OS 13, è vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016 ed il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo di essa e tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016.

Alla luce di quanto sopra e stante l'importo della relativa lavorazione, se l'operatore economico non è in possesso della qualificazione per la categoria OS13, - trattandosi di categoria specializzata di cui all'art. 2 del D.M. 248/2016 rientrante nelle strutture, impianti e opere speciali - dovrà, partecipare alla gara in R.T.I. con impresa in possesso di tale requisito.

2. La scrivente impresa essendo in possesso delle seguenti categorie, OG1 IV, OG11 III bis, OS18A I, OS13 I, può partecipare all'appalto in oggetto senza dover ricorrere alla formazione di ATI orizzontale relativamente alla categoria OS13?

RISPOSTA:

Vedi risposta al quesito n. 1.

3. Con la presente siamo a richiedere di voler meglio specificare di quanti e quali elaborati deve essere composta l'offerta tecnica e i limiti massimi di pagine da produrre.

RISPOSTA:

Non è previsto un numero minimo e/o massimo di elaborati né un limite massimo di pagine.

Come precisato a pag. 9 del Disciplinare, nella relazione tecnica dovranno essere specificati, in modo completo e dettagliato, le caratteristiche dei servizi offerti e le modalità di prestazione, con riferimento ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico,

nonché tutti gli elementi che l'Impresa riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell'offerta, con riferimento ai criteri di aggiudicazione specificati nel Disciplinare.

4. Nella redazione della proposta tecnica esiste un numero di tavole e di pagine limitativo per le relazioni ed elaborati?

RISPOSTA:

No, non è previsto alcun numero minimo e massimo di pagine.

5. Il cronoprogramma - offerta tempo - deve essere inserito nella busta Offerta tecnica?

RISPOSTA:

Si, come specificato a pag. 9 del Disciplinare "Nella Busta B deve essere specificata l'offerta relativa alla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori recante l'indicazione (in cifre ed in lettere) del numero di giorni solari e continuativi (da esprimersi senza ricorso a frazioni di giorno, nel qual caso la cifra verrà arrotondata d'ufficio all'unità inferiore) di riduzione rispetto alla tempistica massima di esecuzione dei lavori pari a n. 300 giorni solari e continuativi. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e l'indicazione in lettere, sarà ritenuta valida quella indicante il numero di giorni di riduzione inferiore".

6. Esiste un disciplinare ed una tabella di attribuzione dei criteri e sub criteri per la redazione della proposta tecnica.

RISPOSTA:

Si, il disciplinare di gara è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante (<http://agroalimroma.it/procedura-aperta-laffidamento-dei-lavori-realizzazione-un-edificio-celle-frigo-nella-zona-espansione-h-del-centro-agroalimentare-roma/>) e i criteri di aggiudicazione sono specificati alle pagg. 3 e 4 dello stesso.

7. Tra la documentazione risultano mancanti gli schemi elettrici dei sotto elencati quadri, compresi nel Computo:

- QUADRO DI CONTROLLO CDZ - CELLA 1
- QUADRO DI CONTROLLO CDZ - CELLA 2
- QUADRO DI CONTROLLO CDZ - CELLA 3
- QUADRO DI CONTROLLO CDZ - CELLA 4
- QUADRO DI CONTROLLO CDZ - CELLA 5
- QUADRO DI CONTROLLO CDZ - CELLA 6
- QUADRO DI CONTROLLO CDZ - CELLA 7

- QUADRO DI CONTROLLO CDZ - CELLA 8
- QUADRO DI CONTROLLO CDZ - CELLA 9
- QUADRO MASTER

RISPOSTA:

Trattandosi di quadri di controllo e gestione cella, che per loro natura sono necessariamente legati al sistema di controllo e gestione dell'impianto, è stata omessa la loro graficizzazione schematica ma è stato riportato negli NP_IE_da 01 a 05 la descrizione puntuale del contenuto (funzionale) sia per i quadri di cella sia per il quadro master generale.

Lo sviluppo costruttivo è demandato all'impresa in base alla tipologia di gestione che vorrà adottare (digitale, analogica, mista, proprietaria, ecc).

Si riporta a titolo esemplificativo l'NP_IE_01:

Fornitura e posa in opera di Quadro gestione condizionamento CELLA.

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in acciaio al carbonio verniciato, grado di protezione IP 54.

Il quadro della cella è predisposto per le seguenti funzioni:

- Controllo, comando e potenza per aerorefrigeranti
- Controllo, comando e potenza pompa ricircolo glicole freddo
- Controllo valvola tre vie di miscelazione glicole freddo
- Controllo valvola due vie glicole caldo
- Controllo valvola 2 vie sbrinamento
- Lettura sonde temperatura
- Sistema di contabilizzazione frigorifera ed elettrica
- Sistema di comando con ETS 200 e touchscreen

Il quadro di ogni cella è comandato dal QUADRO MASTER D'IMPIANTO

pz 2 Potenza comando e controllo aeroventilatore, motore 2 x 0,8 kW

pz 1 Potenza comando e controllo pompa motore 1,5 kW

pz 1 Controllo valvola 3 vie

pz 4 Controllo valvola 2 vie

pz 3 Lettura valori sonde temperatura

pz 1 Installazione di centralina energetica con comunicazione modbus per registrazione

pz 1 Installazione di analizzatore di rete per lettura parametri elettrici

pz 1 Lettura valori misuratore di portata

pz 1 ET200 con touchscreen con comunicazione a quadro esterno MASTER

Completo di ogni altro e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

8. Nel computo metrico vengono riportate le seguenti voci, di cui si riporta anche la posizione n. ordine tariffe:
- 311 - NP IE 02
 - 312 - NP IE 03
 - 313 - NP IE 04
 - 314 - NP IE 05

Ma non vi è alcun riferimento a tavola di progetto associata (schema unifilare) né nelle tavole allegate alla documentazione di gara è dato pervenire alcun riferimento alle suddette voci.

Si chiede, dunque, qualora la spettabile S.A. in indirizzo riscontri tali carenze, di fornire la documentazione progettuale a supporto.

Tale condizione (assenza di schemi unifilari, ad eccezione del QG _ quadro generale) è da riferirsi a tutti i quadri previsti nel computo necessari per l'esecuzione dell'opera e per la sua valutazione.

RISPOSTA:

In merito al quesito numero 8 nel quale si chiedono unifilari relativi ai nuovi prezzi:

- NP IE 02
- NP IE 03
- NP IE 04
- NP IE 05

Si specifica che tali prezzi si riferiscono ai quadri di gestione del condizionamento delle singole celle, quindi, come detto precedentemente, la fornitura comprensiva di schemi è richiesta all'azienda fornitrice.

Per quanto riguarda gli schemi unifilari di tutti gli altri quadri presenti nel progetto, si trovano sulle tavole da Im-P-El-05 - Im-P-El-18.

9. Si richiede se per la categoria OS18-A subappaltabile al 100% è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori?

RISPOSTA:

No, non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

10. La dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando il DGUE, deve essere compilata anche nella *Parte IV: Criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D)*? In quanto la compilazione deve essere effettuata solo se richiesto espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e, la dicitura a Pagina 6 del disciplinare che riporta: "*Si precisa che il DGUE dovrà essere compilato nelle sue parti di pertinenza del presente appalto*", non risulta essere chiara.

RISPOSTA:

Sì, la parte IV va compilata, ma solo in relazione alle informazioni ed ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara per la partecipazione.

11. In base ai vincoli urbanistici che attualmente insistono sull'area di progetto, di natura comunale, provinciale o regionale, nonché in base alle vigenti norme in materia di urbanistica, sia possibile ipotizzare modifiche progettuali tali da comportare un aumento di cubatura rispetto a quella realizzabile in base al progetto di cui agli elaborati progettuali allegati alla documentazione di gara.

In caso di risposta affermativa si chiede inoltre l'entità della cubatura realizzabile in aggiunta a quella attualmente impegnata dal progetto, nonché se vi siano vincoli

inerenti alla destinazione d'uso per tale cubatura aggiuntiva, specificando eventualmente quali.

RISPOSTA:

Lo sviluppo del progetto ha, di fatto, utilizzato tutta la superficie utile del lotto sfruttando al massimo le aree a disposizione, anche tenendo conto delle esigenze logistiche degli operatori. Un aumento della cubatura non sembra apportare nessuna miglioria in termini pratici.

12. Si chiede alla Stazione Appaltante di poter allegare alla relazione, esplicitamente richiesta dal disciplinare di gara, elaborati grafici finalizzati ad una maggiore comprensione delle migliorie proposte nell'offerta tecnica. Tale necessità emerge in particolar modo per la rappresentazione degli schemi di impianto e dei la layout di cantiere.

RISPOSTA:

L'evidenziazione delle migliorie tecniche, specialmente per quanto concerne gli schemi degli impianti, sono sicuramente fondamentali per comprendere come si intende sviluppare la logica di funzionamento e gli eventuali efficientamenti degli impianti.

13. Si chiede conferma che non sia necessario indicare la terna dei subappaltatori.

RISPOSTA:

No, non è necessario indicare la terna dei subappaltatori.

14. Ci sono limiti di pagine e dimensione massima degli allegati nella redazione dell'offerta tecnica indicata sul disciplinare di gara?

RISPOSTA:

No. Vedi risposte ai quesiti nn. 3 e 4.

15. Vista la concomitanza con il periodo di ferie estivo, si chiede la possibilità di prorogare il termine ultimo di consegna delle offerte di 11 giorni.

RISPOSTA:

No, non è possibile per rispetto della par condicio dei partecipanti. Inoltre si consideri che sulla GUCE il bando è stato pubblicato il 29/6/2017 e sulla GURI è stato pubblicato il 12/7/2017 e quindi per oltre 70 giorni.

16. Si chiede di indicare l'obbligatorietà o meno dell'indicazione della terna di subappaltatori.

RISPOSTA:

No, non è necessario indicare la terna dei subappaltatori.

17. In caso di partecipazione alla gara in oggetto da parte di consorzio stabile di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e attuale art. 45, comma 2, lettera c), D.Lgs. 50/2016, si chiede conferma che il consorzio stesso possa partecipare in proprio (senza indicare i consorziati per i quali concorre), dichiarando che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, eseguirà direttamente le attività di cui trattasi attraverso la propria struttura.

RISPOSTA:

Si, è possibile nel rispetto della vigente normativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Fabio Massimo Pallottini

